

D.M. 27/12/2024 N. 206			D.M. 31/12/2025 N. 206		
PERIODO	SOGGETTI ABILITATI INTERNI	SOGGETTI ABILITATI ESTERNI	PERIODO	SOGGETTI ABILITATI INTERNI	SOGGETTI ABILITATI ESTERNI
Fino al 31/12/2025 <ul style="list-style-type: none"> - Procura della Repubblica presso il tribunale ordinario; - Procura europea; - Sezione del Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale Ordinario 	<p>È consentito il deposito con modalità non telematica per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - atti, documenti, richieste e memorie, diversi da quelli relativi ai procedimenti di cui al libro V, titolo IX (Udienza preliminare), e di cui al libro VI, titoli II (Applicazione della pena su richiesta delle parti), V (Procedimento per decreto) e V-bis (Sospensione del procedimento con messa alla prova) del codice di procedura penale, a quelli di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale, nonché alla riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale. 		Fino al 31/03/2026	<p>È consentito il deposito con modalità non telematica per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV, titolo I, capo VI e titolo II, capo III del codice di procedura penale (impugnazioni cautelari personali e reali), nonché in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio. 	<p>È consentito il deposito con modalità non telematica (cartacea o posta elettronica certificata come disciplinato dall'articolo 87-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150) per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV, titolo I, capo VI e titolo II, capo III del codice di procedura penale (impugnazioni cautelari personali e reali), nonché in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio.

Fino al 31/12/2025	È consentito il deposito con modalità non telematica per: - atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal Libro IV del codice di procedura penale (MISURE CAUTELARI) e in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio .	È consentito il deposito con modalità non telematica per: atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal Libro IV del Codice di Procedura Penale (MISURE CAUTELARI) e in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio .	Fino al 30/06/2026	È consentito il deposito con modalità non telematica per: - atti, documenti e richieste relativi alle intercettazioni di comunicazioni telefoniche, informatiche e o telematiche , nonché tra presenti.
-------------------------------	--	---	-------------------------------	--

Seconda fase D.M. 27/12/2024 N. 206

Fino al 31/12/2026	Il deposito da parte dei soggetti abilitati esterni di atti, documenti, richieste e memorie può avere luogo anche con modalità telematiche presso i seguenti uffici giudiziari: - Ufficio del Giudice di Pace; - Corte di Appello; - Procura generale presso la Corte di Appello;
Fino al 31/12/2026	il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie può avere luogo anche con modalità telematiche, previo provvedimento che attesti la funzionalità dei sistemi informatici adottato dal Capo del Dipartimento dell'innovazione tecnologica della giustizia del Ministero della giustizia e pubblicato sul suo Portale dei servizi telematici presso i seguenti uffici giudiziari: - Ufficio del Giudice di Pace; - Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni; - Tribunale per i minorenni; - Tribunale di sorveglianza; - Corte di appello; - Procura generale presso la Corte di Appello; - Corte di Cassazione; Procura generale presso la Corte di cassazione.
A decorrere dal 1/1/2027	Il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche , ai sensi dell' <u>articolo 111-bis del codice di procedura penale</u> , anche nei seguenti uffici giudiziari penali: a) Ufficio del giudice di pace; b) Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni; c) Tribunale per i Minorenni; d) Tribunale di Sorveglianza; e) Corte di Appello; f) Procura Generale presso la Corte di Appello; g) Corte di Cassazione; h) Procura Generale presso la Corte di Cassazione. Procedimenti in materia di misure di prevenzione ed alle fasi disciplinate dai libri X e XI del codice di procedura penale.